



UNIVERSITÀ DI PISA

Il Rettore

- VISTO l'articolo 26 del Regio Decreto 4 giugno 1938, n.1269;
- VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 e in particolare l'art. 6, comma 1 "Autonomia delle Università";
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- VISTO il Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6";
- VISTO lo Statuto dell'Università di Pisa, emanato con Decreto Rettorale 27 febbraio 2012, n. 2711 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari" e successive modifiche;
- VISTO il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale 24 giugno 2008, n. 9018, e successive modifiche, e in particolare l'articolo 20 "Calendari, durata e validità delle attività didattiche" e l'articolo 24 "Condizioni di accesso agli esami di profitto e di loro verbalizzazione";
- VISTO il Regolamento sulla contribuzione degli studenti per l'anno accademico 2019/2020, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31 maggio 2019, n. 167, ed in particolare l'art. 2.2.3 "Rateazione del contributo annuale";
- VISTA la delibera del Senato Accademico n. 136 del 13 giugno 2019 "Procedure e termini relativi alle carriere degli iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale a.a. 2019/2020";
- VISTA la situazione internazionale di emergenza di sanità pubblica a causa del Coronavirus (COVID-19);
- VISTO il Decreto Legge del 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- VISTO il Decreto Rettorale del n. 506 del 10 marzo 2020, con il quale si dispone la sospensione di tutte le attività di didattica frontale, dei tirocini curriculari, inclusi

quelli in svolgimento presso enti/imprese esterni, nonché le attività di laboratorio con presenza fisica degli studenti;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 108 del 13 marzo 2020, che prevede una serie di agevolazioni circa il pagamento e le scadenze della contribuzione universitaria per l'anno accademico 2019/2020;

VISTO il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 101, comma 1, che prevede "in deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018/2019 è prorogata al 15 giugno 2020. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove";

PRESO ATTO che questa situazione di emergenza sanitaria sta comportando notevoli disagi agli studenti in termini di produttività negli studi;

RITENUTO necessario applicare quanto previsto dal Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020;

RITENUTO necessario, inoltre, attivare ulteriori interventi che possano alleggerire l'onere contributivo a carico delle famiglie degli studenti;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di provvedere prima dei prossimi appelli di laurea;

DATO ATTO che non è prevista a calendario una seduta utile del Consiglio di Amministrazione;

DECRETA

Art. 1

Fermo restando che sono ammessi a sostenere le prove finali dell'ultima sessione dell'anno accademico 2018/19 per il conseguimento del titolo di studio esclusivamente gli studenti che abbiano regolarmente presentato o possano ancora presentare domanda di laurea nei termini già stabiliti dai singoli corsi di studio, detta sessione è prorogata al 15 giugno 2020.

Art. 2

Le scadenze per la consegna del libretto e del frontespizio della tesi (nel caso della laurea vecchio ordinamento, specialistica/magistrale, a ciclo unico) rimangono quelle definite per i singoli corsi di studio. Su istanza motivata al Magnifico Rettore possono essere riconosciute deroghe al termine stabilito per la consegna dei citati documenti, oltre che del termine previsto (15 giorni prima dell'inizio dell'appello) per il sostenimento dell'ultimo esame.

Art. 3

Al fine di agevolare i laureandi iscritti all'ultimo appello dell'a.a. 2018/2019, i Presidenti dei corsi studio sono tenuti a predisporre i calendari delle discussioni delle prove finali prestando particolare attenzione a soddisfare al meglio le esigenze dei singoli studenti.

Art. 4

Per gli iscritti ai corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale, a ciclo unico, laurea vecchio ordinamento, sono posticipate come di seguito indicato le scadenze per il pagamento della terza e quarta rata della contribuzione:

- dal 15 maggio 2020 al 30 maggio 2020 (III rata);
- dal 15 luglio 2020 al 31 luglio 2020 (IV rata).

Art. 5

Gli studenti che rinuncino agli studi o che conseguano il titolo sono tenuti al pagamento delle rate scadute all'atto della domanda di rinuncia o alla data di inizio dell'appello di laurea. Per tutti i procedimenti amministrativi riguardanti i singoli eventi di carriera (trasferimenti, iscrizione ai corsi singoli di transizione, ecc.) rimangono gli obblighi contributivi vigenti, ma gli stessi sono applicati in funzione delle nuove scadenze previste dall'art. 4 e dall'art. 6 del presente decreto.

Art. 6

Le scadenze delle rate della contribuzione dovuta dagli specializzandi, indipendentemente dall'anno accademico al quale risultano iscritti, sono così prorogate:

- dal 30 aprile 2020, al 15 maggio 2020;
- dal 15 maggio 2020, al 30 maggio 2020;
- dal 30 giugno 2020, al 15 luglio 2020;
- dal 15 luglio 2020, al 31 luglio 2020.

Art. 7

Le disposizioni del presente decreto, volto a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso, entrano in vigore a far data dalla pubblicazione nell'Albo Ufficiale Informatico di Ateneo.

Art. 8

Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione.

IL RETTORE
Paolo M. Mancarella

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme connesse